

SENTENZA

Cassazione penale sez. I - 30/04/2024, n. 22634

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere-Rel.
Dott. TORIELLO Michele – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Bo.Al. nato a L (R) il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 24 ottobre 2023 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Aprile Stefano;

lette le conclusioni del PG Romano Giulio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di Bo.Al. volto ad ottenere il rimedio risarcitorio dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) con riguardo al periodo di carcerazione sofferto presso l'istituto di P dal 28 maggio 2022 al 30 febbraio 2023, poiché il condannato ha potuto usufruire di uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadri, in piena consonanza quanto stabilito da Sez. U., n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 01, non risultando rilevanti, ai fini del trattamento disumano e degradante, le denunciate marginali carenze strutturali e di servizio all'interno dell'istituto e potendo lo stesso usufruire di un letto singolo, da non computare nello spazio disponibile.

2. Ricorre Bo.Al., a mezzo del difensore avv. Nocent Roberto, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'articolo 35-ter ord. pen. e all'art. 3 Convenzione EDU, perché il Tribunale di sorveglianza non ha scomputato lo spazio occupato dal letto singolo, come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È stato a lungo discusso se, in tema di rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario rilevante ai sensi dell'art. 3 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, vada detratta, ed eventualmente a quali condizioni, anche la superficie occupata dai letti singoli.

La questione era stata già posta alle Sezioni unite, le quali, in risposta al quesito, hanno enunciato il principio secondo il quale "nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello" (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 01).

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite non affronta esplicitamente la questione relativa ai letti singoli; per conseguenza la sentenza è stata oggetto di letture divergenti.

2.1. Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale ed. "tradizionale", in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, di cui all'art. 3 Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è stato affermato che deve essere computato anche lo spazio occupato dai letti singoli, sebbene in uso ad altri detenuti, trattandosi di arredi che non occupano in senso verticale tutta la parete adiacente e (, pertanto, non) producono il medesimo ingombro dei letti a castello, consentendo, almeno in parte, alcuni movimenti ordinari del detenuto (Sez. 1, n. 32581 del 20/04/2023, Ministero della Giustizia, Rv. 285056 - 01; in senso conforme Sez. 1, n. 12774 del 15/03/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 282850 - 01).

2.2. Vi è un indirizzo giurisprudenziale ed. "innovativo", secondo il quale, in tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno (Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 04/05/2023, Ministero della Giustizia, Rv. 284510 - 01; Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 19/05/2023, Ministero della Giustizia, Rv. 284700 - 01; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 19/05/2023, Ministero della Giustizia, Rv. 284701 - 01; già Sez. 3 civ., n. 1170 del 21/01/2020, De Lucia, Rv. 656636; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018, De Biase, Rv. 647236).

3. L'esame della giurisprudenza di legittimità porta a concludere che si è poi stabilizzato l'orientamento "innovativo" (Sez. 1, n. 11207 del 08/02/2024, non mass.; Sez. 1, n. 27337 del 07/04/2023, non mass.; Sez. 1, n. 40061 del 24/05/2023, non mass.; Sez. 1, n. 44204 del 11/05/2023, non mass.).

Non emergono, dopo la reiterata affermazione del secondo orientamento giurisprudenziale, decisioni conformi alle pronunce citate come espressione dell'indirizzo "tradizionale".

3.1. Il caso in esame va, quindi, risolto ribadendo il più recente indirizzo giurisprudenziale (Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 04/05/2023, Ministero della Giustizia, Rv. 284510 - 01) al quale vorrà attenersi il giudice di rinvio, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2024.